

Il consuntivo negli enti locali  
Cremona, 15 novembre 2017

**D.ssa Elisabetta Civetta**

## **Consuntivo 2016**

### **FASE 1 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI**

Art. 228 c. 3 Tuel

Art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011

Punto 9.1 e 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.  
118/2011

### **FASE 2 – CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEL RISULTATO ECONOMICO-PATRIMONIALE**

# Consuntivo 2016

## *Art. 232 comma 2 Tuel*

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.

## *Art. 233 comma 3 Tuel*

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.



**Anno 2017 deve essere inteso come “esercizio finanziario di approvazione del conto economico, stato patrimoniale e bilancio consolidato con riferimento all'esercizio precedente”**

# Fase 1 - Riaccertamento ordinario residui passivi

La ricognizione dei residui passivi è diretta a verificare:

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione (ossia l'esigibilità) prevista in occasione dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui passivi consente di individuare formalmente:

- a) i debiti insussistenti o prescritti;
- b) i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il debito è esigibile;
- c) i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

Esiste obbligazione giuridicamente perfezionata?



SI

NO

SI

La spesa è esigibile?



SI

NO

NO



Residuo passivo



Non è un residuo e va in avanzo



Re-imputazione impegno a esercizio successivo

# Esigibilità

Spesa	Esigibilità
Acquisto beni e servizi	Consegna bene/ prestazione eseguita
Personale – tabellare e contr.	Esercizio riferimento
Personale - accessorio	Esercizio erogazione
Personale – rinnovi ccnl	Firma CCNL
Utilizzo beni terzi	Scadenza obbligazione
Trasferimenti	Atto assegnazione o esercizio di erogazione
Spese investimento	Lavoro eseguito n.b. due deroghe + 1 solo x 2016 (comma 467 Legge 232/2016)

## Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui passivi

<b>Debiti insussistenti o prescritti</b>	<b>Debiti con obbligazione giuridica ed esigibili</b>	<b>Debiti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio</b>	<b>Debiti non classificati correttamente</b>	<b>Debiti maggiori rispetto al valore del residuo</b>
<p>- Sono eliminati</p> <p>- Insussistenza motivata</p> <p>- Se vincolati, l'economia confluisce nell'avanzo vincolato</p>	<p>E' un residuo e occorre:</p> <p>- fattura pervenga entro il 28.02;</p> <p>- oppure che il responsabile attesti che la prestazione è stata eseguita</p>	<p>Occorre effettuare:</p> <p>- una variazione al bilancio di previsione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;</p> <p>-Re-impegnare sul bilancio 2017-2019</p>	<p>Si registra la correzione</p>	<p>Occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio</p> <p>Non si può aumentare il valore dei residui</p>

# **Fase 1 - Riaccertamento ordinario residui attivi**

La ricognizione dei residui attivi è diretta a verificare:

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione (ossia l'esigibilità) prevista in occasione dell'accertamento;
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e i crediti insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- b)i crediti da reimputare all'esercizio in cui il credito è esigibile;
- c) i crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

## Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi

<b>Crediti assolutamente inesigibili o insussistenti</b>	<b>Crediti con obbligazione giuridica ed esigibili</b>	<b>Crediti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell'esercizio</b>	<b>Crediti non classificati correttamente</b>	<b>Crediti maggiori rispetto al valore del residuo</b>
<p>- Sono eliminati</p> <p>- Inesigibilità o insussistenza motivata con analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti</p>	<p>E' un residuo attivo</p> <p><b>Crediti con obbligazione giuridica ma di dubbia e difficile esigibilità</b></p> <p>Sono residui ma occorre accantonare il FCDDE nell'avanzo</p>	<p>Si cancella l'accertamento e di provvede all'immediato accertamento del credito nell'esercizio in cui diverrà esigibile</p>	<p>Si registra la correzione</p>	<p>Aumento il valore dei residui</p>

## Fase 1 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi

Crediti  
dubbia  
difficile  
esigibili-  
tà

- Sono residui ma occorre calcolare FCDDE da accantonare nell'avanzo
- Dopo 3 anni se non riscossi il responsabile del servizio competente può decidere di stralciarli dal conto consuntivo e ridurre FCDDE
- Il resp. Finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti nel conto del patrimonio
- I crediti stralciati devono essere identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo

## **Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui: procedura**

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

## **Fase 1 - Riaccertamento ordinario dei residui: procedura**

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.

## **Fase 1 – Riaccertamento ordinario dei residui: procedura**

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione necessaria per re-imputare.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

## **Fase 1 – Riaccertamento ordinario dei residui: procedura**

*La cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.*

Punto 5.4 ultimo periodo All. 4/2 D.Lgs. 118/2011

Quindi, se faccio la variazione:

- nel consuntivo FPV entrata è diverso da FPV spesa consuntivo anno precedente

## Fase 2 – Determinazione risultato

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DICASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DICASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>0,00</b>

## Fase 2 – Determinazione risultato

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:</b>				
<b>Parte accantonata</b> <sup>(2)</sup>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/... <sup>(3)</sup>				
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) <sup>(4)</sup>				
Fondo ... ..al 31/12/N-1				
Fondo ... ..al 31/12/N-1				
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
Altri vincoli				
<b>Totale parte vincolata (C)</b>				<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>				<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>				<b>0,00</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo</b> <sup>(5)</sup>				

## **Fase 2 – Determinazione risultato Quota accantonata del risultato di amministrazione**

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi, fondi rinnovi contrattuali, fondo indennità fine mandato).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Parte accantonata	
Accantonamenti per FCDE	€ 0,00
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	€ 0,00
Accantonamenti per contenzioso	€ 0,00
Accantonamenti per indennità di fine mandato	€ 0,00
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	€ 0,00
Accantonamenti per altri fondi spese e rischi futuri ( <i>specificare</i> )	
- fondo.....	€ 0,00
- fondo.....	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	€ 0,00

## **Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto**

In occasione della redazione del rendiconto è accantonato nel risultato di amministrazione una quota a titolo di FCDDE facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

Si procede:

1. Determinare per ciascuna categoria di entrata l'importo dei residui attivi alla fine dell'esercizio;
2. Si calcola la media del rapporto tra incassi c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 anni;
3. Ad applicare all'importo complessivo dei residui finali dell'anno una % pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2.

## **Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento**

### **FCDDE in sede di rendiconto**

Il valore così ottenuto è quello considerato congruo e deve essere accantonato nel risultato di amministrazione.

Se il valore accantonato è inferiore al valore congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al FCDDE

Se la quota accantonata nell'avanzo a titolo di FCDDE è superiore al valore congruo è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione

Ipotizzando che i residui finali siano pari a 100.000 e la quota di dubbia esigibilità sia pari al 30% la quota accantonata all'avanzo di amministrazione a titolo di FCDDE congrua è:

$$100.000 \times 30,00\% = 30.000$$

## **Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto – metodo semplificato**

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

## **Fase 2 – Determinazione risultato - Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto – metodo consolidato**

**+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di  
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio**

**cui il rendiconto si riferisce**

**- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la  
cancellazione o lo stralcio dei crediti**

**+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di  
previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio  
cui il rendiconto si riferisce**

VOCI DI SPESA	CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
<p>Fondo rischi (punto 5.2 lettera h) p.c. applicato c.f.)</p>	<p>Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.</p> <p>L'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione accantonato. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.</p> <p>Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.</p> <p>In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente e il relativo onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.</p> <p>L'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti</p>

## **Fase 2 – Determinazione risultato amministrazione Quota vincolata del risultato di amministrazione**

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende anche alle altre entrate destinate al cofinanziamento;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio

## **Fase 2 – Determinazione risultato di amministrazione - Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili **con provvedimento di variazione di bilancio** solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

## **Fase 2 – Determinazione risultato di amministrazione - Quota libera del risultato di amministrazione**

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata **con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio**, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

## Fase 2 – Determinazione risultato di amministrazione - Quota libera del risultato di amministrazione

L'avanzo libero deve essere destinato prioritariamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per cui il suo utilizzo **con il bilancio di previsione**, fermo restando che il rendiconto deve essere stato approvato, è possibile nel caso in cui:

- il bilancio è approvato dopo il rendiconto;
- il bilancio è approvato dopo o contestualmente alle scadenze previste per la verifica degli equilibri;
- risulti che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio

# La contabilità economico-patrimoniale integrata alla finanziaria

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica



# La gestione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata

<b>FASE 1 AVVIO CONTABILITA' ECONOMICA</b>		<b>FASE 2 GESTIONE</b>	<b>FASE 3 CHIUSURA</b>
Ripresa valori iniziali patrimoniali	Rivalutazione/ svalutazione valori patrimoniali	Integrazione contabilità finanziaria con contabilità economica	Scritture di assestamento ed elaborazione SP+CE



## L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata (fase 1)

- ✓ La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n.118 del 2011

A tal fine è necessario riclassificare le varie voci dell'inventario e del conto del patrimonio DPR 194 secondo il piano dei conti patrimoniali valorizzandoli con i valori di chiusura al 31.12.2015

## L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata (fase 2)

- ✓ La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Queste differenze devono essere inserite con una scrittura in partita doppia scaricando la differenza sulle riserve di capitale del patrimonio netto.

Queste differenze se coinvolgono anche le immobilizzazioni devono essere inserite anche nell'inventario

## L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata (fase 2)

Le rettifiche di rivalutazione si rilevano come segue:

<hr/> Rettifiche di valutazione	a	<hr/> Diversi	10.500.000
<i>Per minore valore attribuito ad alcune attività e maggiore valore attribuito ad alcune passività</i>			
	a	Immobili	7.500.000
		Macchinari	1.000.000
		Fondo sval. Crediti	2.000.000
<hr/> Diversi	a	<hr/> Rettifiche di valutazione	14.000.000
<i>Per maggiore valore attribuito alle seguenti attività</i>			
Rimanenze di magazzino			5.000.000
Titoli			7.000.000
Attrezzature			2.000.000

Questa scrittura rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale, nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative. *In caso di maggiori rettifiche negative, la differenza è portata a riduzione delle eventuali riserve preesistenti:*

<hr/> Rettifiche di valutazione	a	<hr/> Riserve di capitale	3.500.000,00
---------------------------------	---	---------------------------	--------------

## **L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata (fase 2)**

Se le riserve non sono sufficienti a compensare le rettifiche negative, si rileva una perdita da rivalutazione, destinata ad essere recuperata negli esercizi successivi.

- I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

**A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca agli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive**

## L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata (fase 2)

- Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:
  - delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
  - delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali;
  - delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.

# Consolidato

	Organismi strumentali	Enti strumentali		Società	
		Controllati	Partecipati	Controllati	Partecipati
<b>Individuazione Gruppo Pubblica amministrazione</b>	Art. 1 D.Lgs. 118	Art. 11-ter c. 1 D.Lgs. 118/2011	Art. 11 ter c. 2 D.Lgs. 118/2011	Art. 11-quater D.Lgs. 118/2011	Art. 11-quinques D.Lgs. 118/2011



Verifica  
esistenza  
condizioni  
consolidamento



	Enti strumentali		Società	
	Controllati	Partecipati	Controllati	Partecipati
<b>Individuazione Perimetro consolidamento</b>	Metodo integrale	Metodo proporzionale	Metodo integrale	Metodo proporzionale



## Ente strumentale controllato

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

# Ente strumentale partecipato

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un Ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.



# Società controllata

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

## Società partecipata

1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

